del

Regolamento sul Garante dei diritti delle persone con disabilità

Articolo 1 Istituzione del Garante dei diritti delle Persone con la disabilità - Finalità

- Presso il Comune di Capannori, in osservanza della Convenzione ONU delle persone con disabilità, recepita dalla Legge n° 18 del 3 marzo 2009, è istituito il "Garante dei diritti delle Persone con disabilità", di seguito denominato "Garante", con lo scopo di rafforzare il "tavolo di lavoro" permanente sulle tematiche legate alla "disabilità" e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.
- Con l'istituzione del Garante sono, in particolare, perseguiti i seguenti fini:
 - a. promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse;
 - b. recepire le istanze delle persone con disabilità e degli altri soggetti di cui al successivo art.2;
 - c. supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

Articolo 2 Caratteristiche generali e destinatari

- Il Garante è un organo uni-personale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
- L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.
- Il Garante è coadiuvato, per le funzioni di segreteria, dagli uffici del comune appositamente individuati.
- Il Garante sarà dotato da specifico account e-mail istituzionale e lo stesso potrà disporre di apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune.
- Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.
- Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.
- Ai fini del presente regolamento saranno tutelate dall'operato del garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra

normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

Articolo 3 Nomina e Requisiti

- Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale, ad esito di apposito avviso pubblico, entro 30 giorni da esito della graduatoria.
- E' scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità, che operano nel territorio comunale e che hanno, tra i propri scopi sociali, quello della tutela e promozione di tali interessi.
- I candidati proposti devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza in materia di disabilità.

Articolo 4 Incompatibilità

- Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante deve assicurare la propria indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di:
 - 1. componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
 - 2. componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - 3. dipendente del Comune di Capannori, di altri enti locali, istituzioni, consorzi aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
 - 4. amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica, titolare, amministratore, dirigente di enti, società ed imprese ed enti del terzo settore vincolati con il Comune da contratti d'opera, di somministrazioni, o legati al comune da rapporti convenzionali.
- Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs. 267/2000.

Articolo 5 Durata

- L'incarico di Garante per le persone con disabilità ha durata di 3 anni rinnovabili una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.
- Il Consiglio comunale può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente disciplinare o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Articolo 6 Trattamento economico

- Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.
- Per lo svolgimento del proprio mandato, al Garante possono essere corrisposti, in via eccezionale, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dall'Ufficio Promozione sociale.
- Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di perfezionare ed aggiornare la formazione in materia di disabilità.

Articolo 7 Funzioni

- Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.
- Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:
 - a. Raccordo fra organi e uffici;
 - b. Ascolto, informazione, orientamento delle persone con disabilità;
 - c. Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;
 - d. Supporto all'attività dell'Amministrazione comunale;
 - e. verifica e controllo nelle materia di competenza.
- Il Garante, inoltre, esercita tutte quelle funzioni in materia di disabilità nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale, e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Capannori, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità. Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa.
- Possono rivolgersi al Garante:
- a) tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, come definita al c.5 del precedente art.2;
- b) i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);
- c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.
- Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

Articolo 8

Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

- II Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare la lesione di un diritto inalienabile della persona con disabilità.
- Il Garante può:
- a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato,
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento,
- c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.
- In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura.
- Gli uffici del Comune di Capannori interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione scritta, con le proprie conclusioni al Sindaco, salvo altra disposizione regolamentare.
- Nel caso in cui gli organismi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.
- Il Garante collabora con il Tavolo sulla Disabilità istituito presso il Comune di Capannori che comprende le Associazioni e Portatori di Interesse del settore, attivi sul territorio comunale.
- Il Garante si raccorda con altri Organismi di tutela verso la popolazione con disabilità presenti sul territorio.
- Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione. Informa inoltre il soggetto che ha subito discriminazioni dirette o indirette determinate dalla sua condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67/2006, sulle normative vigenti in materia di tutela della persona con disabilità, indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio anche per interessi collettivi per ottenere apposito provvedimento giudiziario di rimozione della misura discriminatoria o della barriera architettonica che determini una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità.

Articolo 9

Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

- Il Garante può promuovere azioni informative e formative e forme di collaborazione inter- istituzionali quali:
 - a. ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle normative riguardanti la disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione e la consapevolezza delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione

- ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
- b. attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- c. forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 18 del 3 marzo 2009, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- d. forme di raccordo con Organismi di tutela verso la popolazione disabile presenti sul territorio;
- e. forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino con disabilità e le amministrazioni pubbliche sia dei servizi erogati da queste ultime.

Articolo 10 Trasparenza, Privacy e tutela dei dati

- Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare il Sindaco ed il Consiglio Comunale, delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti.
- Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.
- Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, il Garante può essere invitato a riferire al Consiglio, in merito a specifici argomenti che ineriscono al suo ruolo e ai suoi compiti.
- Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 11 Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

Articolo 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.